

PROGETTO ICS

Le prossime scadenze: giocare d'anticipo

ICS fase 1

- Il progetto AIS estende l'obbligo della dichiarazione elettronica all'import e, nella prima fase - ICS (Import Control System) -, richiede il controllo dei requisiti di sicurezza all'importazione tramite le **Dichiarazioni sommarie di entrata (ENS)**.
- Il Regolamento CE n.273/2009 ha di fatto differito l'obbligo dal **1 luglio 2009** al **1 gennaio 2011** a causa dell'incertezza del quadro operativo per la presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata (cfr. Reg. (CEE) n. 2454/93, così come modificato dai Regg. (CE) 1875/2006 e 312/2009)

La dichiarazione sommaria di entrata

- Ai sensi del Reg. (CE) 648/2005 (art. 36 bis) la merce che deve essere introdotta nel territorio doganale della Comunità deve essere preceduta/accompagnata da una dichiarazione sommaria di entrata (ENS).
- Deve essere presentata dal (art. 36 ter, par. 3 e 4):
 1. Soggetto che introduce le merci
 2. Soggetto che assume la responsabilità del trasporto
 3. Soggetto per conto del quale agisce uno dei soggetti suddetti
 4. Soggetto per presenta le merci alla dogana
 5. Rappresentante dei soggetti di cui sopra

I termini per la presentazione

- Il Reg. (CE) 1875/2006 (art. 184 bis) stabilisce i termini entro il quale deve essere trasmessa la ENS. In caso di trasporto marittimo sono:
 - per i carichi trasportati in container almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza;
 - per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità;
 - per il Mar Mediterraneo, Mare del Nord, Baltico, ecc. e quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario;

Le informazioni da indicare

- L'allegato 30 bis del Reg. (CE) 1875/2006 riporta in generale i dati da inserire nella ENS.
- Categorie speciali (corrieri, AEO, spedizioni postali, ecc.) hanno un data set ridotto da trasmettere.
- Il tracciato di dettaglio della ENS sarà pubblicato sul manuale dell'utente del servizio telematico doganale.

Voce	Dichiarazione sommaria di uscita (cfr. nota 3.1)	Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.1)
Numero di articoli	Y	Y
Numero di riferimento unico delle spedizioni	X/Y	X/Y
Numero del documento di trasporto	X/Y	X/Y
Spedizioniere	X/Y	X/Y
Persona che presenta la dichiarazione sommaria	Y	Y
Destinatario	X/Y	X/Y
Trasportatore		Z
Parte destinataria della notifica		X/Y
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera		Z
Numero di riferimento del trasporto		Z
Codice del primo luogo di arrivo		Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale		Z
Codici del o dei paesi di transito	Y	Y
Ufficio doganale all'uscita	Y	
Localizzazione delle merci	Y	
Luogo di carico		X/Y
Codice del luogo di scarico		X/Y
Designazione delle merci	X	X
Tipo di colli (codice)	X	X
Numero di colli	X	X
Marchi di spedizione	X/Y	X/Y
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato	X/Y	X/Y
Numero di articolo	X	X
Codice delle merci	X	X
Massa lorda (kg)	X/Y	X/Y
Codice delle merci pericolose (ONU)	X	X
Numero del suggerlo	X/Y	X/Y
Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto	X/Y	X/Y
Data della dichiarazione	Y	Y
Firma/Autenticazione	Y	Y
Indicatore di circostanze particolari	Y	Y

L'analisi dei rischi Safety & Security

- Sulla base delle informazioni presenti nella ENS viene effettuata l'analisi dei rischi che si basa su profili stabiliti a livello comunitario e pertanto dovrebbero essere i medesimi per tutti e 27 i Paesi Membri
- I parametri sono basati sia su parametri oggettivi che soggettivi
- In relazione al grado di rischio potrebbe essere previsto il "do not load", la visita al primo porto comunitario o il controllo al successivo porto di effettivo sbarco della merce.

Convalida e registrazione ENS inviata all'ufficio d'ingresso

- L'operatore che invia la ENS e il vettore (o suo rappresentante) devono essere connessi all'AIS del corrispondente Stato membro: in Italia STD – Servizio telematico doganale.

Se l'ENS è valida, viene memorizzata in AIS e viene generato automaticamente il MRN, che è comunicato all'operatore che invia la ENS e al vettore (o suo rappresentante), se quest'ultimo rispetta le seguenti condizioni:

- è dichiarato nella ENS ed è ha un codice EORI valido;
- è un soggetto diverso rispetto a quello che ha inviato l'ENS;
- è connesso al STD.

Convalida e registrazione delle rettifiche

I limiti temporali previsti per la presentazione delle ENS non si applicano per le richieste di rettifica, da inviare all'ufficio di primo ingresso dove era già stata inviata la ENS.

L'ufficio eseguirà l'analisi dei rischi anche sulle rettifiche, che possono riguardare la creazione, la modifica o la cancellazione dei dati all'interno di una dichiarazione.

La richiesta di rettifica è presentata tramite mezzi elettronici (EDI) e contiene tutti i valori della dichiarazione originale con le relative modifiche.

Ai fini della convalida della rettifica è necessario che il richiedente sia indicato nella ENS originale.

Notifica d'arrivo

Nel momento in cui le merci raggiungono l'effettivo ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, l'operatore deve presentare una notifica d'arrivo.

L'Italia intende utilizzare come notifica di arrivo il Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA), già in uso semplificando al massimo gli adempimenti per gli operatori economici del settore.